

Atto esente da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

N. 10501 DI REPERTORIO

N. 6082 DI RACCOLTA

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:

CALIMANI GAIA, nata a Milano il 24 gennaio 1972, domiciliata per la carica presso la sede della infradetta Fondazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione denominata

"Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus" con sede in Milano, Corso Magenta n. 24, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 2414, presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1926116, codice fiscale 06679580966, Partita IVA 06679580966.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesse

- che il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus con verbale in data 23 ottobre 2020 n. 70511/27176 di repertorio a rogito del notaio Maria Nives Iannaccone di Seregno, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Monza e Brianza in data 28 ottobre 2020 al n. 27850, serie 1T, deliberava quanto segue:

- 1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" entro i termini stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, inerente l'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 2) di adottare ora per allora il testo di statuto adeguato alla nuova normativa e composto di numero 23 (ventitre) articoli, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che è stato illustrato a tutti i presenti, e che avrà efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 e, comunque,

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA DELLE
ENTRATE

DI Milano - DP II

il giorno 11/01/2024

al n° 1832 Serie 1T

€ 400,00

non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, a condizione che l'Ente presenti la domanda di iscrizione al predetto RUNTS entro i termini stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, inerente l'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017; detto nuovo statuto sostituirà, a decorrere dal citato periodo di imposta, quello attuale che, sino a tale termine, resterà pienamente in vigore;-----

3) di delegare il Presidente a provvedere nel termine utile per un corretto passaggio dal RPG e dall'anagrafe delle On-lus al RUNTS, alla iscrizione della Fondazione in quest'ultimo Registro, sezione "altri Enti del Terzo settore" ed a provvedere a quanto si rendesse a tal fine necessario, ivi compresa la richiesta di un atto notarile idoneo alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge;-----

4) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri."-----

- che il citato verbale del Consiglio di Amministrazione veniva presentato in via telematica in data 4 novembre 2020 alla Regione Lombardia la quale, con nota in data 3 dicembre 2020 al n. L1.2020.0005874 di protocollo, comunicava che nelle more dell'istituzione del RUNTS di cui al D. lgs. n. 117/2017, da parte degli uffici regionali potevano essere svolte le istruttorie relative alla verifiche delle modifiche statutarie ai sensi del d.p.r. n. 361/2000, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Regionale 30 settembre 2019 - n. XI/2164 e che pertanto il nuovo statuto adottato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2020 veniva depositato gli atti della Direzione regionale competente in materia sino al concretizzarsi delle condizioni di cui sopra;-----

- che con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 è stata data notizia del termine iniziale di operatività del RUNTS individuandolo nel 23 novembre 2021; dal 24 novembre 2021 è quindi possibile iscriversi al nuovo registro e, mediante tale iscrizione, assumere la qualifica di ETS;-----

- che, sempre a decorrere dal 24 novembre 2021, con l'operatività del RUNTS, trova applicazione l'art. 22 CTS, in base

al quale il notaio è l'unico soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione al RUNTS degli enti personificati;-----

- che pertanto il "passaggio" dal Registro Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al quale è attualmente iscritta la Fondazione, al nuovo RUNTS dovrà avvenire con decisione verbalizzata dal notaio e con la procedura disciplinata dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore;-----

- che secondo tale procedura il Notaio è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per assumere la qualifica di ETS e la sussistenza di un patrimonio minimo che, per le fondazioni, è stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);-----

- che pertanto è necessario produrre la documentazione contabile necessaria per espletare tale verifica, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), aggiornata, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, a non più di 120 (centoventi) giorni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, e munita dell'attestazione di un soggetto qualificato che certifichi tale consistenza patrimoniale;-----

- che la domanda di iscrizione deve essere presentata dal Notaio all'ufficio del RUNTS, competente per sede dell'ente, in via telematica secondo la modulistica definita nell'allegato B al decreto n. 106/2020, come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021 numero 344;-----

- che l'ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la regolarità formale della stessa e con apposito provvedimento, da emettersi entro 60 giorni dalla domanda, dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione; qualora l'ufficio del RUNTS riscontri irregolarità formali della domanda o della documentazione, invita il Notaio a completare o rettificare la domanda, a integrare la documentazione fornita, entro un termine non superiore ai 30 giorni; l'ufficio dispone in merito entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione o della rettifica della domanda; qualora allo scadere dei termini procedurali sopra indicati l'ufficio non adotti un provvedimento di iscrizione o di diniego, la domanda si intende comunque accolta; gli enti iscritti a seguito di decorrenza dei termini procedurali risultano da un elenco accessibile attraverso il portale del RUNTS;-----

- che i Fondatori della Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus, in vista della iscrizione della Fondazione nel RUNTS, con verbale in data 9 gennaio 2024, deliberavano quanto segue:-----

"- di costituire l'Organo di Controllo in forma monocratica nominando per la carica per i prossimi tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, il signor:-----

- Dott. Baldovino Del Mastro, nato a Minturno (LT) il giorno 1 aprile 1971, domiciliato a Milano, Via E. Visconti Venosta n. 4, C.F. DLMBDV71D01F224H, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 6956 e nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 14405 con Decreto Ministeriale in data 30 maggio 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 15 giugno 2007.";

-----tutto ciò premesso-----
stipula quanto segue.-----

La signora CALIMANI GAIA, nella sua predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus, munita degli occorrenti poteri in esecuzione della delibera di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2020 n. 70511/27176 di repertorio a rogito del notaio Maria Nives Iannaccone di Seregno, sopra meglio citato, ai fini della iscrizione al RUNTS della predetta Fondazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis del CTS, mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti, per la debita custodia e per provvedere alla richiesta di iscrizione al RUNTS i seguenti documenti:-----

- copia cartacea da me certificata conforme alla copia informatica rilasciata dal notaio Maria Nives Iannaccone di Seregno, del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2020 n. 70511/27176 di repertorio, più volte citato, con allegato sotto la lettera "A" lo statuto della Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus, già adeguato alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS);-----

- relazione di stima del patrimonio della predetta Fondazione redatta dalla signora DEMARZIANI Dott.ssa ELENA, nata a Mede il 24 dicembre 1963, domiciliata in Milano, Via Gran San Bernardo n. 16, C.F. DMR LNE 63T64 F080U, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2956 e nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 19363 con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21 aprile 1995, relazione aggiornata alla data del 30 settembre 2023 e asseverata di giuramento con verbale ricevuto in data 9 gennaio 2024 da me notaio al n. 10499 di repertorio.-----

Dalla suddetta relazione di stima risulta che il patrimonio netto della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 è pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).-----

La comparente dichiara che dalla data del 30 settembre 2023 non sono intervenute modificazioni nella situazione economico-patrimoniale dell'ente idonee a determinare una riduzione del patrimonio netto tale da incidere sul minimo patrimoniale richiesto dalla legge.-----

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo in deposito nei

miei atti:-----

- sotto la lettera "**A**" la copia cartacea da me certificata conforme alla copia informatica rilasciata dal notaio Maria Nives Iannaccone di Seregno, del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2020 n. 70511/27176 di repertorio;-----

- sotto la lettera "**B**" l'originale relazione di stima del patrimonio della predetta Fondazione redatta dalla signora DEMARZIANI Dott.ssa ELENA, relazione aggiornata alla data del 30 settembre 2023 e asseverata di giuramento con verbale ricevuto in data 9 gennaio 2024 da me notaio al n. 10499 di repertorio.-----

Ai fini pubblicitari si dà atto che la Fondazione ad oggi non possiede beni immobili e possiede il seguente autoveicolo:-----

Targa: GR994TW;-----

Telaio: UU1DJF00371772819;-----

Fabbrica/Tipo: DACIA DJFRESMT6UA4JM7000;-----

Classe/Uso: autovettura/privato trasporto persone.-----

Il presente atto è esente da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.-----

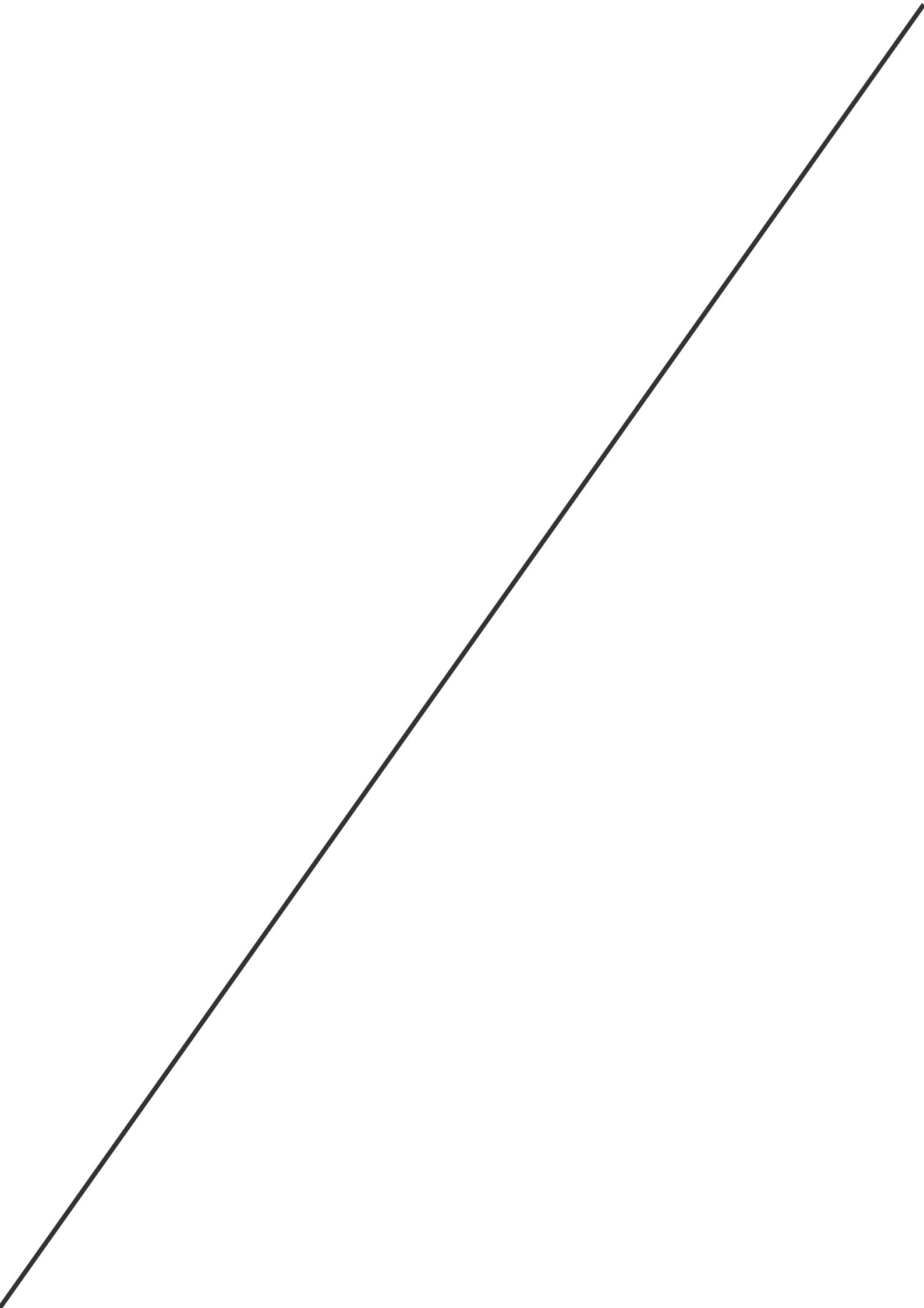
Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa a me Notaio data dalla comparente.-----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore undici e quarantacinque minuti.-----

Questo atto è da me Notaio letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su due fogli per quattro intere facciate e la presente sin qui.-----

F.to: Gaia Calimani-----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----



ALLEGATO "A" AL N. 10501/6082 DI REPERTORIO

Atto esente da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

N. 70511 DI REPERTORIO

N. 27176 DI RACCOLTA

-----**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore sedici e trenta minuti.

In Milano, Via Clerici n. 1.

Io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Sereno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta della signora CALIMANI GAIA, nata a Milano il 24 gennaio 1972, domiciliata per la carica presso la sede della infradetta Fondazione, procedo alla redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione denominata

-----"Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus"-----

con sede in Milano, Corso Magenta n. 24, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 2414, presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1926116, codice fiscale 06679580966, Partita IVA 06679580966.

Allo scopo di procedere alla redazione del presente verbale io notaio mi sono video collegato secondo le modalità indicate nella convocazione della riunione.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto della fondazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora CALIMANI GAIA sopra indicata, video collegata, la quale constata:

- che in questo giorno alle ore sedici e trenta minuti sono convocati, in prima e unica convocazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, con interventi in modalità remoto, attraverso la piattaforma ZOOM, come di seguito indicato, con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto in data 9 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica e successiva integrazione (riguardante le sole modalità di accesso alla riunione a mezzo telematico) inviata in data 21 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica, come risulta dalle ricevute di spedizione che rimarranno depositate agli atti della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente:

-----Ordine del Giorno-----

1. proposta di iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione "altri enti del Terzo settore", entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale inerente l'art. 53 del D. Lgs. n. 117/2017;
2. proposta di adozione di uno statuto adeguato alla norma-

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA

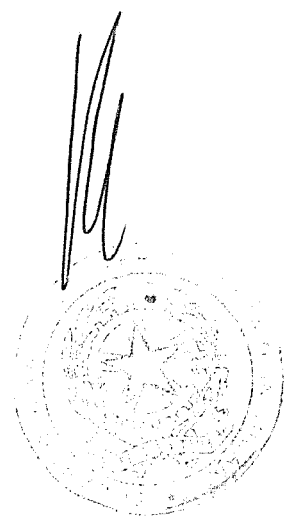
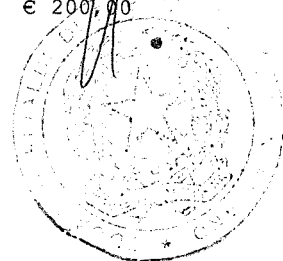
DELLE ENTRATE

DI Monza e Brianza

il giorno 28/10/2020

al n° 27850 Serie 1T

€ 200,00



tiva contenuta nel D. Lgs. n. 117/2017, la cui efficacia sarà sospesa fino al termine di cui all'art. 104, secondo comma, del D. Lgs. n. 117/2017;-----

3. deliberare inerenti;-----

- che l'art. 14 dello statuto vigente stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a deliberare le modifiche statutarie;-----

- che l'art. 15 dello statuto vigente prevede che per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori;-----

- che l'art. 15 dello statuto vigente ammette la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e che sono rispettate tutte le condizioni previste nel citato art. 15 dello statuto, ad eccezione di quella che prevede la presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario della riunione, condizione non più necessaria, ai sensi del quarto comma dell'articolo 73 del DL 18/2020;-----

- che il Presidente ha scelto di offrire la modalità di collegamento alla presente riunione, nel rispetto dei criteri determinati dal citato quarto comma dell'articolo 73 del DL 18/2020, con interventi in modalità remoto, attraverso la piattaforma ZOOM;-----

- che del Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri nominati dai fondatori in data 20 marzo 2019 tra i fondatori stessi, sono presenti, mediante video-collegamento, oltre a lei stessa comparente, gli altri Consiglieri e fondatori signori:-----

- CARRETTA MAURIZIO MARIA,-----

- SALETTA ANTONIO,-----

- CALLEGARO GAETANO;-----

- che la riunione, essendo state osservate tutte le prescrizioni di legge e di statuto, è validamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----

Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno, in quanto tra essi collegati.-----

La categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

In adempimento a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, quale Onlus, è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro il termine del 31 ottobre 2020, prorogato dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17

marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.-----

Si impone quindi la scelta se entrare a far parte degli ETS disciplinati dal D. Lgs. n. 117/2017 entro la data di abrogazione della normativa inerente le Onlus, oppure se dismettere la qualifica di Onlus con il venir meno della relativa disciplina e restare Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, in tal caso perdendo qualsiasi agevolazione fiscale e con l'obbligo della devoluzione del patrimonio relativamente a quanto incrementato nel periodo in cui la Fondazione è stata iscritta all'anagrafe delle ONLUS.-----

Il Presidente espone brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta la Fondazione qualora decidesse di diventare ETS, e, in considerazione delle agevolazioni offerte dalla nuova normativa, propone di iscrivere la Fondazione nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" dell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore, dopo il termine di cui all'art. 104, secondo comma, del Codice del terzo Settore.-----

A tal fine propone di adeguare lo statuto della Fondazione alla nuova normativa, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

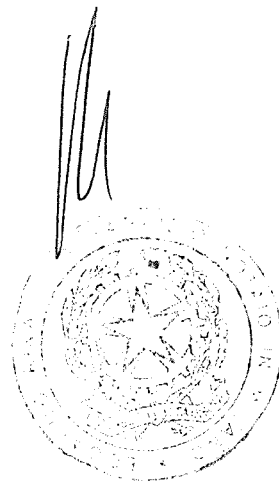
In proposito ricorda che il testo di statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora ai presenti, che dichiarano di conoscerlo.-----

Il testo di statuto proposto verrà allegato sotto la lettera "A" al presente verbale ed avrà efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, a condizione che l'Ente presenti la domanda di iscrizione al predetto RUNTS entro i termini stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, inerente l'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017; questo nuovo statuto sostituirà quello attuale a decorrere dal citato periodo di imposta.-----

Il "passaggio" dal Registro Persone Giuridiche della Lombardia, al quale è attualmente iscritta la fondazione, al nuovo RUNTS dovrà avvenire con la procedura disciplinata dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.-----

In particolare il Presidente sollecita l'attenzione dei presenti sulle seguenti modifiche statutarie che si sofferma ad illustrare:-----

- viene precisato che a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Palazzo Litta per le Arti ETS", che la Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Parte-



cipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile e che la Fondazione ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge (art. 1);-----

- viene specificato, nell'articolo 2, che la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:-----

- - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) dell'art. 5), primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (lettera f) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- viene specificato nell'articolo 3 che la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017; nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione;-----

- viene precisato nell'articolo 4 che il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

- vengono inseriti il nuovo art. 5 inerente la disciplina della raccolta fondi e il nuovo art. 6 inerente i volontari;

- viene previsto che il Consiglio di Amministrazione, ove richiesto dalla legge, debba approvare anche il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore, che gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività e che la Fondazione non ha scopo di lucro e non

può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di membro della Fondazione, né direttamente né indirettamente (art. 7);-----

- viene previsto nell'art. 8 il diritto per tutti i membri della Fondazione di esaminare i libri della fondazione, con la relativa disciplina;-----

- viene previsto nell'art. 9 che il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più fondatori onorari tra coloro che si sono distinti in modo particolare per capacità artistiche e divulgative, in particolare nel settore della recitazione e del teatro in genere;-----

- viene modificata la disciplina inerente l'ammissione dei partecipanti alla Fondazione (art. 10);-----

- viene precisato all'art. 13 che sono organi della Fondazione:-----

-- il Consiglio di Amministrazione;-----

-- il Presidente della Fondazione;-----

-- il Direttore, ove nominato;-----

-- la Direzione Artistica, ove istituita;-----

-. la Consulta dei Fondatori e dei Partecipanti;-----

-- l'Organo di Controllo,-----

e che nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei conti;-----

- viene inserito il nuovo art. 20 con la disciplina inerente l'Organo di controllo;-----

- viene modificata la disciplina inerente il Revisore Legale dei Conti (art. 21);-----

- viene precisato nell'art. 22 che, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore;-----

- viene modificata la clausola di rinvio alle norme generali facendo riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

A questo punto il Presidente apre la discussione.-----

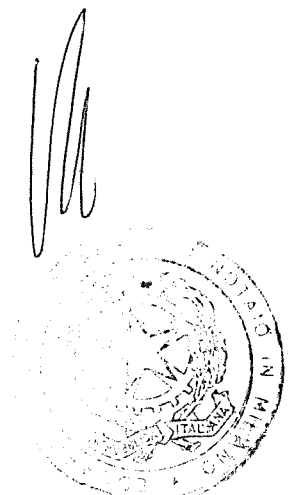
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiede a me notaio di leggere la seguente proposta di delibera:-----

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus,-----

- udita l'esposizione del Presidente,-----

-----delibera-----

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "altri Enti



del Terzo Settore" entro i termini stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, inerente l'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017;---

2) di adottare ora per allora il testo di statuto adeguato alla nuova normativa e composto di numero 23 (ventitre) articoli, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che è stato illustrato a tutti i presenti, e che avrà efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, a condizione che l'Ente presenti la domanda di iscrizione al predetto RUNTS entro i termini stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, inerente l'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017; detto nuovo statuto sostituirà, a decorrere dal citato periodo di imposta, quello attuale che, sino a tale termine, resterà pienamente in vigore;-----

3) di delegare il Presidente a provvedere nel termine utile per un corretto passaggio dal RPG e dall'anagrafe delle Onlus al RUNTS, alla iscrizione della Fondazione in quest'ultimo Registro, sezione "altri Enti del Terzo settore" ed a provvedere a quanto si rendesse a tal fine necessario, ivi compresa la richiesta di un atto notarile idoneo alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge;-----

4) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri."-----

Nessuno chiedendo la parola il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale io notaio ho dato lettura.-----

Seguono le operazioni di voto.-----

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:-----

- favorevoli: quattro;-----

- contrari: nessuno;-----

- astenuti: nessuno.-----

Il presidente dichiara quindi che la delibera è approvata all'unanimità e che il testo di statuto adottato, qui allegato sotto la lettera "A", avrà efficacia a decorrere dal

periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, a condizione che l'Ente presenti la domanda di iscrizione al predetto RUNTS entro i termini stabiliti dal decreto n. 106 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, inerente l'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

Ai fini della futura comunicazione presso i Pubblici Registri della presente delibera si dà atto che la Fondazione ad oggi non possiede beni immobili e possiede il seguente autoveicolo:-----

Targa: DZ506VJ;-----

Telaio: UU1KSDMF542821659;-----

Fabbrica/Tipo: DACIA KSDMF5;-----

Classe/Uso: autovettura/privato trasporto persone.-----

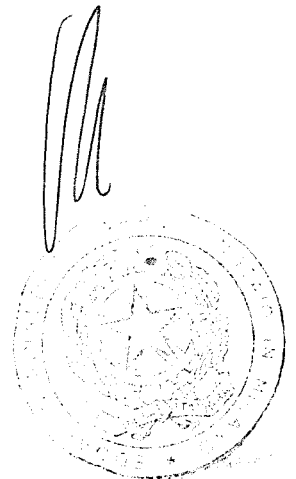
Il presente atto è esente da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore diciassette e undici minuti.-----

La sottoscrizione avviene alle ore diciassette e quaranta minuti.-----

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa a me Notaio data dalla parte.-----

-----Questo
atto da Notaio letto ed approvato consta di quattro fogli
scritti parte a macchina da persona di mia fiducia parte di
mio pugno per tredici intere facciate e la presente sin qui.
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----



Allegato "A" all'atto n. 70511/27176 di Repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----della Fondazione di partecipazione denominata:-----

-----"FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI"-----

-----**ARTICOLO 1**-----

-----**DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E SEDE**-----

E costituita una Fondazione denominata "Fondazione Palazzo Litta per le Arti".-----

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Palazzo Litta per le Arti ETS".-----

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile.-----

Essa prosegue, in concreto e senza soluzione di continuità, le attività istituzionali svolte dall'Associazione "Palazzo Litta".-----

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.-----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.-----

-----**ARTICOLO 2**-----

-----**SCOPI E ATTIVITA'**-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:-----

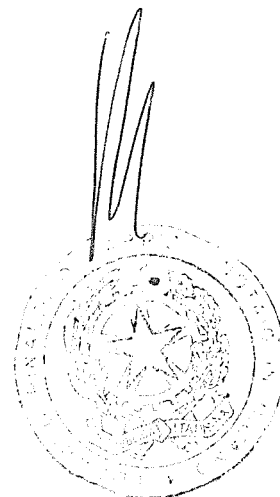
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) dell'art. 5), primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (lettera f) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017.-----

Nel rispetto di quanto sopra indicato, la Fondazione potrà;---

- sostenere l'ala, avuta in convenzione, del palazzo nobi-



liare Arese Litta, la cui costruzione avvenne tra il XVII e il XVIII secolo, in conformità' con le eventuali direttive del Demanio a cui questo prestigioso Palazzo appartiene, della Sovrintendenza dei Beni Culturali e di ogni altro ente competente alla tutela del stesso;-----

- organizzare e gestire corsi di recitazione, di danza, di arte in genere, corsi di approfondimento culturale in tutte le forme d'arte;-----

- promuovere la cultura e le Arti, in particolare nelle forme teatrali, da realizzare all'interno del Palazzo Litta, quale più antico teatro in attività' a Milano;-----

- sostenere ed incrementare, anche mediante conduzione diretta, l'attività del "Teatro Litta", con riferimento alla prosa, alla danza, alla musica, alla letteratura, alla cultura alle arti in generale;-----

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, festival, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico.-----

-----ARTICOLO 3-----

-----ATTIVITA DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

Nel rispetto di quanto sopra indicato, la Fondazione potrà:---

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;---

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;-----

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

- costituire ovvero partecipare a enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività strettamente diretta al

perseguimento degli scopi statutarî;-----

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle strutture di Palazzo Litta, nei limiti e nel rispetto della Convenzione stipulata con l'Agenzia del Demanio, Filiale di Milano;-----

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;-----

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, o attività similari;-----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

ARTICOLO 4-----

PATRIMONIO-----

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:-----

a) dal fondo di dotazione costituito:-----

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;-----

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a Incremento del patrimonio;-----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di incrementare il patrimonio;-----

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;-----

b) dal Fondo di gestione costituito:-----

- dalle rendite e dal proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;-----

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

ARTICOLO 5-----

RACCOLTA FONDI-----

La fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi



anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----VOLONTARI-----

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.-----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.-----

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.-----

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----ARTICOLO 7-----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.-----

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di membro della Fondazione, né direttamente né indirettamente.-----

-----ARTICOLO 8-----

-----MEMBRI DELLA FONDAZIONE-----

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori e Partecipanti.-----

Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di

almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.-----

-----ARTICOLO 9-----

-----FONDATORI E FONDATORE ONORARIO-----

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.-----

E' Fondatore Onorario l'Associazione Palazzo Litta" con sede in Milano, Corso Magenta n. 24-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più fondatori onorari tra coloro che si sono distinti in modo particolare per capacità artistiche e divulgative, in particolare nel settore della recitazione e del teatro in genere.----

La nomina di Fondatore Onorario dura quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----PARTECIPANTI-----

Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.-----

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.-----

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.-----

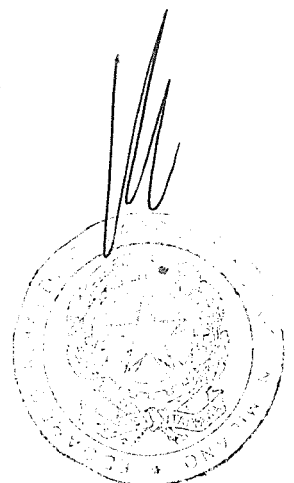
Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci la Consulta, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.-----

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.-----

-----ARTICOLO 11-----

-----PARTECIPANTI ESTERI-----



Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore, ove nominato;
- la Direzione Artistica, ove istituita;
- la Consulta dei Fondatori e dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove. La composizione sarà la seguente:

a) fino a cinque membri nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza, scegliendoli tra i Fondatori;-----

b) fino a tre membri, nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza, scelti anche tra i partecipanti;-----

c) fino ad un membro nominato dai membri sub a) e b) con deliberazione comune adottata a maggioranza.-----

In ogni caso i membri sub a) devono rappresentare almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.-----

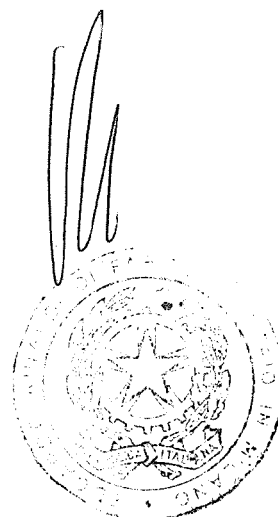
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.-----

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.-----

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.-----

Il Consiglio d'Amministrazione:-----

- approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;-----
- individua le attività secondarie e strumentali;-----
- provvede a stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;-----
- approva il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;-----
- approva il regolamento della Fondazione, ove opportuno;-----
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati contributi;-----
- stabilisce i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procede alla relativa nomina;-----
- individua le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività



della Fondazione;-----

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procede alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;-----
- nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub a) del presente articolo;-----
- nomina, ove opportuno, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;-----
- istituisce, ove opportuno, la Direzione Artistica, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento, ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;-----
- delibera eventuali modifiche statutarie;-----
- delibera in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio:-----
- svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.-----

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata.-----

Il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge regolarmente depositata, può istituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.-----

-----ARTICOLO 15-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Convocazione e quorum-----

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche giorno e l'ora della seconda convocazione.-----

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione,

con la presenza del due terzi del membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero del presenti. Le deliberazioni sono maggioranza del presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'approvazione di modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione, occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori, finchè mantengano tale qualifica.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Nel caso d assenza di entrambi la riunione è aggiornata.-----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.-----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati.-----

-----ARTICOLO 16-----

-----PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE-----

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte al terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

In caso d assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.-----

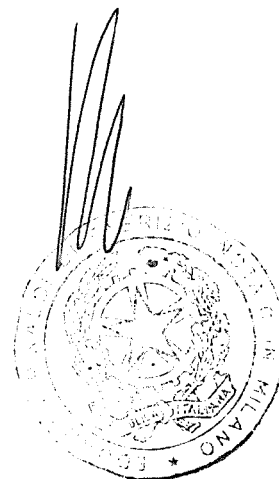
-----ARTICOLO 17-----

-----DIRETTORE-----

Il Direttore è nominato, ove opportuno, dal Consiglio d'Amministrazione e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.-----

Il Direttore, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, può avere autonomia decisionale nell'ambito del programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione come stabilite dal Consiglio di Amministrazione e degli stanziamenti approvati.-----

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.-----



Egli, in particolare:-----

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;-----
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.-----

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.-----

-----ARTICOLO 18-----

-----DIREZIONE ARTISTICA-----

La Direzione Artistica, ove istituita, è composta da un massimo di due Direttori Artistici scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.-----

I Direttori Artistici restano in carica fino a dimissioni o revoca.-----

I Direttori Artistici, relativamente ai poteri ad essi conferiti al momento della nomina, sono i responsabili, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati, delle attività culturali artistica e di ricerca della Fondazione e della relativa programmazione. Individuano e promuovono i programmi ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici.-----

In tale ambito individuano le iniziative culturali, artistiche promozionali che ritengono opportune per lo sviluppo dell'attività della Fondazione.-----

I Direttori Artistici possono avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, dai medesimi nominato con deliberazione comune, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, e presieduto e composto da esperti nelle materie d'interesse della Fondazione, il quale periodicamente esprime pareri e valutazioni sull'attività della Fondazione.-----

I Direttori Artistici, ogni sei mesi relazionano al Consiglio d'Amministrazione circa le attività della Fondazione.-----

-----ARTICOLO 19-----

-----CONSULTA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI-----

La Consulta è composta dai Fondatori, da un rappresentante del Fondatore onorario da tutti i Partecipanti. Alla Consulta possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, ove nominato, i membri della Direzione Artistica, ove istituita e membri dell'Organo di Controllo.---

La Consulta è luogo istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e racco-

gliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.-----

La Consulta è convocata, almeno una volta all'anno, d'iniziativa dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.-----

La Consulta, nei casi previsti dalla legge, nomina il Revisore Legale dei conti.-----

-----ARTICOLO 20-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di controllo è nominato dai Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza. Dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.-----

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

L'organo di controllo può partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

-----ARTICOLO 21-----

-----REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

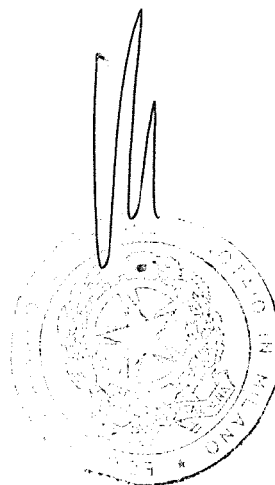
La Consulta, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore legale dei conti.-----

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.-----

Il Revisore:-----

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;-----

- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----



La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.-----

-----**ARTICOLO 22**-----

-----**ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**-----

-In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa,--
--il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consi--
-glio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determi--
-nandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità ana--
-loghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole
dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

-----**ARTICOLO 23**-----

-----**CLAUSOLA DI RINVIO**-----

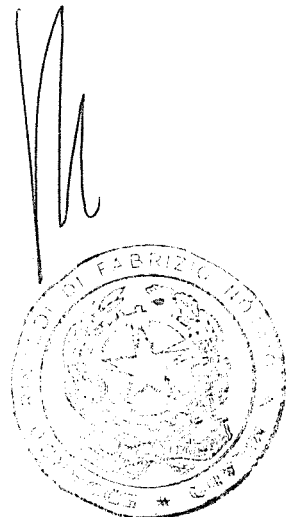
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile
e le norme di legge vigenti in materia.-----
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

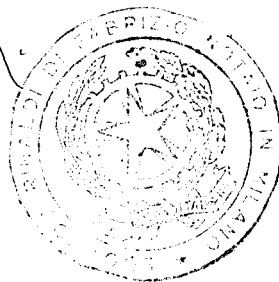
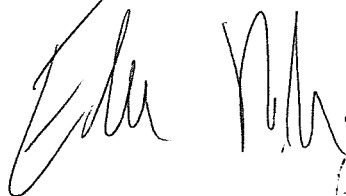
Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 29 ottobre 2020

F.to: MARIA NIVES IANNACCONI NOTAIO



Certifico io Dr. Edoardo Rinaldi, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente è copia su supporto cartaceo stesa su undici fogli conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato a Notaio MARIA NIVES IANNACCONE, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019 n. 0E9D di serie, n. 15609 CRL, valido e non revocato, la cui verifica effettuata in data 9 maggio 2022 ha avuto esito positivo. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale digitale da cui è tratta, in virtù della presente attestazione notarile.-----
Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1, il giorno undicigennaio duemilaventiquattro.-----



Dott.ssa Elena Demarziani

PERIZIA DI STIMA

DEL VALORE DEL PATRIMONIO DELLA

FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL D.LGS. 117/2021

MILANO, 30 NOVEMBRE 2023

A circular official stamp is partially visible, with a handwritten signature in black ink written over it. The signature is stylized and appears to be 'EDM'.

1. L'INCARIO RICEVUTO.....	4
1.1 Premessa	4
1.2 Le previsioni del comma4 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.....	4
1.3 I limiti dell'incarico ricevuto.....	5
1.4 L'indipendenza e la consapevolezza dello scopo della valutazione.....	6
1.5 La data di riferimento della perizia.....	6
1.6 La documentazione esaminata.....	7
1.7 Il lavoro svolto.....	7
2. BIOGRAFIA	9
2.1 L'istituzione della Fondazione Palazzo Litta per le arti.....	9
2.2 L'organizzazione interna della Fondazione.....	9
3. I PRINCIPI RELATIVI ALL'APPREZZAMENTO DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO E DELLA REDDITIVITA' AZIENDALE NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE.....	10
3.1 Premessa	10
3.2 Il metodo di valutazione di tipo patrimoniale.....	10
I beni separabili	
I costi capitalizzati	
Le immobilizzazioni tecniche	
Le rimanenze	
I crediti ed i debiti	
I fondi rischi per spese future	
Gli effetti fiscali potenziali associabili a minusvalenze e plusvalenze	
3.3. I metodi relativi alla valutazione di tipo reddituale puro.....	12
3.4. I metodi relativi alla valutazione con il cosiddetto "metodo finanziario"	14
3.5 I principi relativi alle valutazioni con i metodi "misti" patrimoniali - reddituali.....	15
3.6 Il metodo dei multipli di borsa.....	16
3.7 Il metodo delle transazioni comparabili.....	16
3.8 Il metodo della regressione lineare.....	17
3.9 L'ordine di impiego dei metodi di valutazione e considerazioni conclusive sulla scelta del metodo di valutazione adottato nel caso di specie.....	18

4. LA STIMA DEL VALORE ATTUALE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA FONDAZIONE ALLA DATA DEL 30
SETTEMBRE 2023..... 20

4.1. La descrizione dei principali elementi del patrimonio della fondazione alla data del 30 settembre
2023..... 20

4.2. Il riepilogo dei valori di stima del patrimonio della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 e la
stima del valore del patrimonio netto..... 22

5. LA ATTESTAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA FONDAZIONE ALLA DATA DEL 30
SETTEMBRE 2023..... 24

INDICE DEGLI ALLEGATI



1. L'INCARICO RICEVUTO

1.1 Premessa

La sottoscritta Dott.ssa Elena Demarziani nata a Mede (PV) il 24/12/1963 con studio a Milano in Via Gran San Bernardo 16 e codice fiscale DMRLNE63T64F080U iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2956 e al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n.19363 , nonché a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano

(di seguito indicato anche come “il Perito”)

ha ricevuto l'incarico di predisporre la perizia di stima del valore del patrimonio della di seguito indicata anche come “la Fondazione”)

ai fini dell'iscrizione della stessa nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) secondo le previsioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 – Supplemento Ordinario n. 43 (di seguito indicato anche come “il Codice”).

1.2 Le previsioni del comma 4 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Il comma 2 dell'art. 22 del Codice prevede che “*Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché' del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità' formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso*”.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo “*Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata*”.

Il successivo comma 4 dispone che *“Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 Euro per le associazioni e a 30.000 Euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”*.

In merito, il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito (come verrà illustrato successivamente) che la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad Euro 15.000,00 (associazioni) o Euro 30.000 (fondazioni).

1.3 I limiti dell'incarico ricevuto

Si precisa che:

- i. la presente perizia di stima non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle che hanno motivato l'incarico che è stato affidato allo scrivente;
- ii. i risultati della presente stima giurata non possono essere considerati in forma parziale, ovvero enucleati dalla presente perizia di stima;
- iii. le conclusioni cui si è pervenuti sono basate sul complesso delle valutazioni contenute nella presente perizia di stima e, pertanto, nessuna parte della stessa potrà essere utilizzata disgiuntamente rispetto al documento nella sua interezza ed in uno scenario differente rispetto all'attuale.

Nella redazione della perizia di stima, il sottoscritto ha fatto espressamente esclusivo e pieno affidamento sulla correttezza, completezza, accuratezza, aggiornamento e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute.

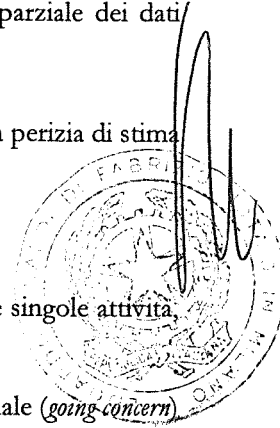
La Fondazione ha assunto, pertanto, piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda la veridicità, esattezza, completezza, accuratezza ed aggiornamento dei dati forniti, anche attraverso i propri consulenti.

Ne consegue che, nonostante il sottoscritto abbia svolto l'incarico con la massima diligenza, professionalità ed indipendenza di giudizio, la attendibilità dei dati e delle informazioni disponibili potrebbe variare qualora dovesse emergere la non veridicità, correttezza, accuratezza, completezza e aggiornamento, anche solo parziale dei dati utilizzati.

Le variazioni di altri fattori ovvero il verificarsi di altri eventi successivi alla data di riferimento della perizia di stima potrebbero influenzare il valore del patrimonio netto della Fondazione a titolo esemplificativo:

- mutamenti del mercato e del debito e dei capitali;
- il verificarsi di cambiamenti sfavorevoli in relazione alle condizioni finanziarie e di settore, alle singole attività, a specifiche operazioni straordinarie o alle prospettive future della Fondazione.

Come meglio illustrato successivamente, l'analisi è stata svolta nella prospettiva di continuità aziendale (*going concern*) ed assumendo condizioni normali di funzionamento dell'ente oggetto di valutazione (astruendo, quindi, da eventi



straordinari e non ricorrenti di gestione), con riferimento alla situazione in atto ed alle prospettive di sviluppo conosciute alla data della presente perizia di stima.

Le considerazioni svolte nella presente perizia di stima si basano sulle ipotesi e con le limitazioni che si riscontrano in analoghe situazioni.

La richiesta perizia di stima è stata redatta sulla base degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili al momento della predisposizione della stessa e, pertanto, come accennato non tiene conto di eventi esterni futuri straordinari o inattesi; la stessa è stata sviluppata sulla base dei dati contabili trasmessi dalla Fondazione alla quale rimane la responsabilità sulla qualità, correttezza e completezza degli stessi.

La valutazione è stata sviluppata sulla base delle assunzioni e limitazioni di seguito riportate:

- la valutazione è stata effettuata in ipotesi di continuità aziendale e in condizioni “normali” di funzionamento (astruendo da eventi straordinari e non ricorrenti di gestione), con riferimento alla situazione in atto ed alle prospettive conosciute alla data della presente perizia di stima e, pertanto, non tiene conto di eventi esterni futuri straordinari o inattesi;
- la valutazione è basata su informazioni e su documenti trasmessi dalla Fondazione. La responsabilità sulla qualità, completezza e sulla correttezza dei dati e delle informazioni compete esclusivamente ai referenti della stessa;
- l'incarico non prevede lo svolgimento di procedure di revisione contabile come definite dagli statuiti principi di revisione generalmente accettati, né un esame dei controlli interni o altre procedure di verifica.

1.4 L'indipendenza e la consapevolezza dello scopo della valutazione

Lo scrivente sotto la propria responsabilità dichiara:

- di godere dei requisiti di indipendenza;
- di essere consapevole dello scopo e della finalità dell'incarico affidato.

Al riguardo lo scrivente dichiara che:

- è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
- è iscritto nel Registro dei Revisori Legali;
- è iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano e Il sottoscritto precisa altresì di essere alla data odierna il commercialista della Fondazione e di non essere legato alla Fondazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio.

1.5 La data di riferimento della perizia

La data di riferimento della valutazione definisce il momento temporale al quale è riferita la stima. La data assume rilievo perché la valutazione riflette i fatti e le circostanze riferibili a quella data.

La data di riferimento della perizia di stima è il 30 settembre 2023.

Non sono stati portati all'attenzione della sottoscritta eventi non inclusi nelle informazioni utilizzate o ulteriori elementi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento della perizia e la data di sottoscrizione della presente perizia di stima e che potrebbero avere un impatto rilevante sulle conclusioni rappresentate nel presente documento.

1.6 La documentazione esaminata

L'attività prestata dal sottoscritto in esecuzione dell'incarico ricevuto è stata condotta sulla base della seguente documentazione:

- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data del 30 aprile 2023;
- situazione contabile infrannuale della Fondazione alla data del 30 agosto 2023.

Si precisa che, ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, la sottoscritta ha fatto riferimento, per quanto possibile, ad informazioni indipendenti e/o a informazioni verificate da soggetti istituzionalmente deputati al controllo della loro attendibilità. Là dove ciò non è risultato possibile, le informazioni reperite sono state utilizzate sul fondamento della loro veridicità, accuratezza e completezza.

Si precisa altresì che la presente perizia di stima è stata predisposta facendo riferimento a metodologie di analisi finanziaria e di valutazione utilizzate nella prassi professionale relative alla stima del valore di aziende nell'ambito di operazioni di trasformazione. Ciascuna metodologia considerata presenta limiti specifici e, di conseguenza, si è ritenuto opportuno predisporre la perizia di stima richiesta sulla base di un processo di apprezzamento delle diverse metodologie che, in sintesi ragionata, tenesse conto delle risultanze delle metodologie di analisi e valutazione adottate.

1.7 Il lavoro svolto

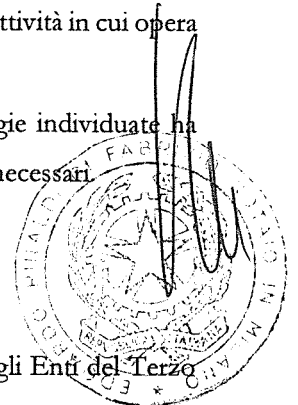
Nell'ambito dell'Incarico abbiamo svolto le attività di seguito riportate:

- esame delle principali poste patrimoniali della Fondazione anche con l'ausilio di interviste effettuate al Referente della stessa;
- individuazione delle metodologie di valutazione da applicare nella fattispecie; queste ultime sono state individuate sulla base della finalità dell'Incarico, delle informazioni disponibili e del settore di attività in cui opera la Fondazione;
- applicazione delle metodologie di valutazione; in particolare, l'applicazione delle metodologie individuate ha richiesto lo svolgimento di una serie di attività quali l'identificazione dei parametri valutativi necessari

* * *

Tanto premesso, nel prosieguo della presente perizia di stima si procede:

- nel cap. 2 a fornire una sintetica illustrazione dell'attuale quadro normativo che caratterizza gli Enti del Terzo Settore;
- nel cap. 3 ad illustrare sotto il profilo giuridico ed economico-aziendale le operazioni di trasformazione;



- nel cap. 4 a richiamare le principali metodologie di valutazione che possono essere adottate nell'ambito delle operazioni straordinarie d'azienda;
- nel cap. 5 ad illustrare le determinazioni quantitative cui si è pervenuti per la stima del valore del patrimonio della Fondazione alla data del 30 settembre 2023;
- nel cap. 6 a rilasciare l'attestazione relativa alla stima del patrimonio netto della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 cui si è pervenuti.

2. BIOGRAFIA

2.1 L'istituzione della Fondazione Palazzo Litta per le arti

- La Fondazione Palazzo Litta per le Arti onlus è stata costituita in data 09/07/2009; ha come scopo sociale la tutela, promozione e valorizzazione del bene storico Teatro Litta situato all'interno di Palazzo Litta, di proprietà del Demanio dello Stato, attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Promuove la cultura e le arti in particolari nelle forme teatrali da realizzare nel Teatro Litta quale più antico teatro in attività a Milano.

2.2 L'organizzazione interna della Fondazione

- Gli attuali esponenti degli organi statutari della Fondazione Palazzo Litta per le arti in carica per il quinquennio 2021-2024 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, attualmente sono:
 - GAIA CALIMANI, Presidente;
 - ANTONIO SALETTA, Consigliere;
 - GAETANO CALLEGARO, Consigliere;
 - MAURIZIO MARIA CARRETTA, Consigliere;

3. I PRINCIPI RELATIVI ALL'APPREZZAMENTO DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO E DELLA REDDITIVITÀ AZIENDALE NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE

3.1. Premessa

Si riportano di seguito i principali criteri di valutazione che possono essere utilizzati, in generale, nell'ambito delle operazioni straordinarie d'azienda.

3.2. Il metodo di valutazione di tipo patrimoniale

L'esperto deve individuare il valore reale del patrimonio netto dell'azienda, sostituendo ai dati contabili i valori correnti dei vari elementi attivi e passivi, in un'ottica di normale prosecuzione dell'attività aziendale.

Nella stima delle componenti patrimoniali, l'esperto deve tenere conto dei necessari vincoli di coerenza con le analisi di tipo reddituale. Ciò non può non riguardare sia l'interpretazione dei risultati storici, specie se questi sono influenzati da criteri diversi di formazione dei valori, sia la stima dei risultati prospettici.

Nell'ambito del criterio di valutazione patrimoniale, si analizzano di seguito le principali tematiche che rilevano nell'ambito del procedimento di trasformazione.

I beni separabili

La stima dei beni separabili dal patrimonio aziendale senza pregiudizio per la gestione caratteristica va compiuta al presumibile valore di realizzo dalla data di riferimento della valutazione, tenendo conto delle quotazioni espresse dal mercato, se queste esistono.

Le partecipazioni, anche strategiche, in società con le quali non sussistono rilevanti connessioni operative possono essere equiparate ai "*beni separabili*". La loro stima va generalmente compiuta al presumibile valore di cessione o, nel caso di partecipazioni di modesta consistenza e prive di riferimenti di mercato, al valore patrimoniale netto.

Gli elementi immateriali

Gli elementi immateriali possono essere valutati, a seconda dei casi e delle informazioni disponibili, sulla base:

- a) dei prezzi di cessione espressi dal mercato, se questi esistono;
- b) del presumibile costo di riproduzione, di regola ottenuto attualizzando per un certo numero di anni gli oneri da sostenere per creare beni di pari utilità;
- c) dei benefici distintivi offerti, di regola misurati dal valore attuale dei potenziali diritti d'uso, se esistono prassi di settore in questo senso, o dal valore attuale dei maggiori redditi imputabili ai fattori immateriali, se questi vantaggi possono essere stimati con sufficiente attendibilità¹.

I costi capitalizzati

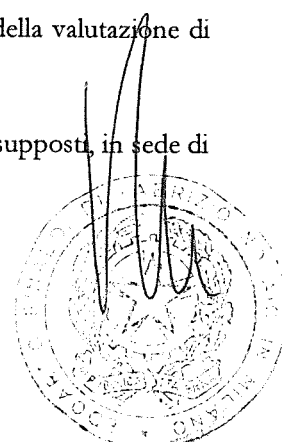
I costi capitalizzati privi di reale contenuto patrimoniale vanno normalmente annullati ai fini della valutazione di tipo patrimoniale.

La perdurante utilità economica di tali costi può tuttavia essere considerata, se non esistono presupposti, in sede di valutazione degli elementi immateriali.

Le immobilizzazioni tecniche

La stima delle immobilizzazioni tecniche generalmente va compiuta:

- a) nel caso di cespiti per i quali esistono quotazioni attendibili, al valore corrente di mercato;
- b) nel caso degli altri cespiti, al costo di riproduzione o di sostituzione, congruamente ridotto per tenere conto della



vetustà e di ogni altro fattore di inferiorità dei beni esistenti rispetto ad un complesso di nuova costituzione.

L'uso del costo di sostituzione, in luogo del costo di riproduzione, può rendersi necessario quando, a causa dei rilevanti cambiamenti tecnologici od economici intervenuti, l'ipotesi di una ricostruzione sostanzialmente fedele delle immobilizzazioni esistenti non appare realistica.

In tal caso il termine di riferimento è rappresentato appunto dal costo da sostenere per la realizzazione di un complesso sostitutivo, diverso per caratteristiche ma equivalente sotto il profilo dell'utilità offerta.

Le rimanenze

Le rimanenze di esercizio vanno di norma valutate al costo corrente di acquisto o di produzione. Nel caso di lavori in corso e di prodotti coperti da ordini fermi può essere aggiunta al costo una quota del margine in corso di formazione, se ciò è coerente con i criteri di espressione dei risultati periodici di esercizio.

I materiali obsoleti (e talvolta anche quelli di lenta movimentazione) devono essere congruamente svalutati.

I crediti e i debiti

La stima dei crediti deve avvenire al presumibile valore di realizzo. Ai crediti considerati validi, ma esposti a rischio generico, è di solito applicata una percentuale forfettaria di abbattimento, che tenga conto dell'esperienza aziendale e della situazione del settore.

I debiti devono essere valutati al loro valore nominale.

I crediti e i debiti scadenti oltre l'anno, in linea di diritto o di fatto, e in genere i valori patrimoniali a manifestazione differita possono, se del caso, essere attualizzati (eventualmente per la sola differenza fra il tasso attivo o passivo loro proprio e il saggio corrente di mercato).

I crediti e i debiti in valuta, e in genere i valori patrimoniali espressi in valuta, devono essere convertiti al cambio della data di riferimento della perizia (tenendo separatamente conto dell'eventuale rischio di cambio).

I fondi rischi e spese future

I fondi rischi e i fondi spese future devono riflettere la dimensione delle passività attese per i rischi in corso (che non siano già considerati ai fini della stima degli elementi dell'attivo ai quali si riferiscono) e degli oneri già maturati che avranno manifestazione monetaria in futuro.

Gli effetti fiscali potenziali associabili a minusvalenze e plusvalenze

Alle plusvalenze (minusvalenze) patrimoniali nette messe in luce dall'esperto devono essere associati i rispettivi oneri (crediti) fiscali potenziali. Il calcolo è di norma compiuto in base ad un'aliquota inferiore al coefficiente ordinario di prelievo, allorché vi sia da tenere conto sia del carattere solamente eventuale di tali costi (benefici), sia dei casi di possibile differimento (senza oneri) nel tempo.

Ai crediti fiscali dovuti a perdite riportabili può essere riconosciuto un contenuto patrimoniale, se esistono i presupposti per poterne concretamente fruire. La relativa stima è compiuta attualizzando i benefici attesi.

3.3. I metodi relativi alle valutazioni di tipo reddituale puro

Ai fini dell'individuazione della capacità di reddito, l'esperto deve ricostruire i *"risultati economici normalizzati"* conseguiti dall'azienda nel recente passato.

A tale scopo è necessario almeno:

- a) eliminare i componenti di reddito di natura eccezionale, o dovuti a circostanze difficilmente ripetibili;
- b) normalizzare i criteri di determinazione dei componenti di reddito di origine stimata o congetturata (rimanenze, accantonamenti, ecc.) oppure dovuti a scelte di politica (costi *"discrezionali"*);
- c) se del caso, eliminare i componenti di reddito dovuti a *"beni separabili"*.

In particolare, soprattutto nel caso della valutazione di aziende industriali, può essere opportuno fermare l'analisi dei dati storici ad una figura di risultato lordo prima dei costi che l'esperto ritiene di dover quantificare, in prospettiva, con stime dirette.

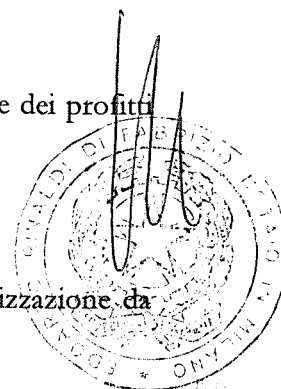
Nei casi più frequenti, queste ultime riguardano:

- a) gli ammortamenti;
- b) i costi *"discrezionali"* di rilevanza strategica;
- c) gli accantonamenti ai fondi rischi;
- d) gli oneri finanziari;
- e) gli oneri tributari.

L'esperto deve prendere in esame gli effetti del deprezzamento monetario, se questi sono significativi, sulla formazione dei valori economici. In generale, l'inflazione rende necessario compiere:

- a) una più attenta lettura dei risultati economici passati, soprattutto al fine dell'eliminazione dei profitti illusori (o anche perdite apparenti);
- b) una verifica della redditività tendenziale in termini reali dell'azienda;
- c) un adeguato bilanciamento fra reddito medio prospettico da assumere e tasso di attualizzazione da utilizzare.

L'esperto deve illustrare i criteri seguiti nel calcolo del risultato medio prospettico assunto quale indicatore della capacità reddituale dell'azienda, tenendo conto anche dei fenomeni di variabilità ciclica o di altra natura.



Ai fini della stima del suddetto reddito medio, può essere opportuno tenere presenti anche i dati di budget per l'esercizio in corso, considerando in particolare i risultati progressivi già acquisiti, e le previsioni espresse dai piani pluriennali eventualmente disponibili.

L'esperto deve motivare l'eventuale decisione di assumere un reddito medio prospettico che si discosta dai risultati storici, per avvicinarsi alle previsioni elaborate in base ad ipotesi innovative. Egli deve peraltro essere consapevole che il riferimento a risultati migliori del passato implica frequentemente l'accettazione di un grado di rischio maggiore; la previsione di risultati contenuti può invece comportare un grado di rischio minore.

Se la redditività aziendale si presenta in sensibile evoluzione, anziché ipotizzare un reddito medio prospettico costante può essere opportuno assumere risultati variabili, almeno sino al raggiungimento di un nuovo livello "*di regime*".

In linea di principio, è opportuno che il reddito medio atteso sia espressivo in termini reali e che, per conseguenza, anche il tasso di capitalizzazione sia enunciato al netto della componente inflazionistica.

La durata del flusso di redditi da assumere ai fini della valutazione reddituale pura dipende:

- a) dal ciclo di vita naturale dell'azienda, con le forze di cui essa dispone;
- b) dalla congruità dell'imputazione dei costi "*discrezionali*" di rilevanza strategica dai quali dipende il successo dell'azienda (dunque dalla prudenza con la quale è stimato il reddito prospettico);
- c) dal grado di rischio giudicato sopportabile ai fini della valutazione.

Per ragioni di rischio, l'utilizzo di durate estese non è normalmente consigliabile nel caso di aziende influenzate da fattori di personalità, o caratterizzate da un elevato contenuto professionale, o legate ad elementi immateriali non stabili, o esposte a forti dinamiche tecnologiche o competitive. Durate brevi impongono peraltro all'esperto di individuare un congruo valore finale di realizzo dell'investimento nell'azienda.

L'esperto deve essere consapevole dei rapporti di interdipendenza esistenti fra le variabili che influenzano la valutazione. In particolare, non possono essere considerate indipendenti le scelte relative alle modalità di stima del reddito prospettico all'arco temporale di riferimento da adottare ed al grado di rischio specifico accolto nella determinazione del tasso di capitalizzazione.

Ai fini della determinazione del "*valore generale*" di un'azienda, non è di regola giustificato l'utilizzo del procedimento di stima basato sull'attualizzazione dei redditi operativi, prescindendo - almeno in una prima fase - dalla presenza dell'indebitamento. La struttura finanziaria che l'azienda mostra costituisce infatti un elemento caratterizzante, del quale si deve prendere atto.

Nel caso delle valutazioni compiute nella prospettiva di uno specifico acquirente, può invece essere ragionevole assumere che la struttura finanziaria dell'azienda sia pienamente modificabile da parte del nuovo soggetto economico. la valutazione può allora avere per obiettivo primario la stima del cosiddetto “*capitale operativo*” (capitale circolante netto più capitale fisso netto), attualizzando appunto i risultati operativi al netto delle imposte di pertinenze. Dal valore così ottenuto è poi dedotto l'ammontare complessivo dei debiti finanziari esistenti.

3.4. I metodi relativi alle valutazioni con il cosiddetto “metodo finanziario”

Ai fini della stima del flusso monetario disponibile per gli investitori, richiesto per la valutazione dell'azienda con il “metodo finanziario”, è di norma irrinunciabile partire da proiezioni di contenuto reddituale e patrimoniale sufficientemente complete ed estese nel tempo.

Dal reddito prospettico deve essere ricavato in primo luogo il flusso monetario operativo atteso, alla luce della dinamica prevista del capitale circolante e del capitale fisso. Tenendo conto anche delle variazioni dell'indebitamento giudicata possibile ed opportuna, si determina infine il flusso monetario che può essere messo a disposizione dagli investitori, tipicamente sotto forma di dividendi.

Ai fini della determinazione del “*valore generale*” di un'azienda, i flussi monetari prospettici di regola devono avere natura di dividendi prelevabili, come si è innanzi detto, senza pregiudizio per l'equilibrio e per la continuità della gestione nel tempo.

Nel caso delle valutazioni compiute per uno specifico soggetto, la stima può essere basata sui flussi monetari di natura operativa, in armonia con quanto si è rilevato in relazione alla stima del “capitale operativo”.

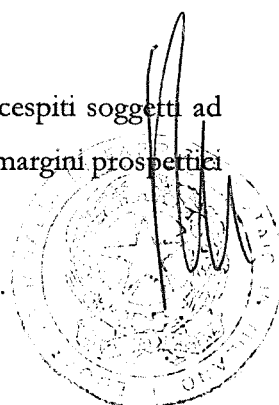
3.5. I principi relativi alle valutazioni con i metodi “misti” patrimoniali – reddituali

Ai fini della determinazione autonoma del valore di avviamento, il saggio di attualizzazione dei sopraredditi spesso differisce dal tasso di rendimento considerato “*normale*” per il settore. Ciò anche per tenere conto, se del caso, dei vari fattori di rischio influenti sulla stima dei sopraredditi (o delle carenze di reddito).

Il periodo di computo deve riflettere la durata attesa dei fenomeni di maggiore (o minore) redditività, che si assume siano destinati ad esaurirsi con il ripristino di risultati in linea con la norma.

Ai fini della determinazione del valore massimo attribuibile nell'ottica economica ai cespiti soggetti ad ammortamento, in presenza di una redditività insufficiente, devono essere individuati i margini prospettici disponibili per la remunerazione e per l'ammortamento dei capitali investiti in tali beni.

I suddetti margini vanno utilizzati per un periodo pari alla vita media residua dei cespiti.



EM

Il metodo in oggetto, fondandosi sui presupposti concettuali propri sia del criterio reddituale, sia di quello patrimoniale, consente di pervenire ad un risultato finale che contempera entrambi gli aspetti indicati.

Questa soluzione, quindi, valuta l'impresa tenendo conto in via congiunta sia della sua struttura patrimoniale, sia della capacità di generare flussi reddituali.

I criteri più diffusi tra quelli appartenenti a tale categoria sono il metodo del valore medio e quello della capitalizzazione limitata del sovrareddito.

Sulla base del metodo del valore medio il valore del capitale economico di un'azienda è pari alla media aritmetica del valore ottenuto con il criterio patrimoniale e quello ottenuto con il criterio reddituale. Il metodo in esame assume, quale valore patrimoniale, quello ottenuto con il criterio patrimoniale semplice e, quale valore di natura reddituale, quello ottenuto tramite la capitalizzazione del reddito "medio-normale" atteso.

Nella prassi il più diffuso metodo misto, noto anche come metodo U.E.C., definisce il valore economico di un'azienda come somma del valore del patrimonio netto rettificato (K) e del valore attuale del "sovrareddito", inteso come differenza tra il reddito "medio-normale" atteso ed il reddito giudicato soddisfacente, stimato utilizzando un tasso (i) di settore conseguibile per investimenti simili.

Il metodo U.E.C. è solitamente utilizzato nella valutazione delle imprese industriali e trova appropriata applicazione allorché sussista un'equilibrata coesistenza del capitale investito e della redditività aziendale, condizioni nelle quali generalmente si ottengono risultati apprezzabili per stimare "valori generali" di imprese industriali.

Il metodo U.E.C. determina il valore (W) di un'azienda come somma del suo patrimonio netto rettificato e del valore attuale dell'extrareddito, inteso come differenza tra il reddito medio-normale atteso ed il reddito giudicato soddisfacente rispetto al tipo di investimento considerato.

Il valore (W) del capitale d'azienda è determinato sulla base della seguente formula:

$$W = K' + (R - iK')a_{n-i'} + CAcc$$

dove

K' = patrimonio netto rettificato, comprensivo del valore di avviamento;

R = reddito medio normale atteso;

i = tasso di rendimento giudicato soddisfacente in relazione alla tipologia di investimento;

i' = tasso di attualizzazione, assunto pari al rendimento di investimenti privi di rischio;

n = numero di anni ai quali si estende il calcolo del valore attuale dell'extrareddito ("sovrareddito" o "sottoreddito");

$CAcc$ = capitali accessori.

3.6. Il metodo dei multipli di borsa

Il metodo dei multipli di borsa giunge a determinare il valore del capitale aziendale sulla base dei prezzi negoziati in vasti mercati organizzati per titoli rappresentativi di quote di capitale di imprese comparabili. Scopo del metodo è sviluppare rapporti fondati sugli effettivi prezzi di quotazione dei titoli delle società comparabili e finalizzati ad individuare la relazione che lega il prezzo di mercato del capitale delle imprese con variabili economiche aziendali.

Il multiplo così calcolato viene poi applicato alla medesima variabile economica dell'azienda oggetto di valutazione in modo da giungere, per moltiplicazione, al valore ricercato.

3.7. Il metodo dei multipli delle transazioni comparabili

Il metodo dei multipli delle transazioni comparabili si fonda sullo stesso impianto del metodo dei multipli di borsa, differenziandosene quanto alla natura dei prezzi, espressivi dei valori negoziati, utilizzati per la costruzione dei multipli.

Nel metodo delle transazioni comparabili, infatti, i prezzi ai quali ci si riferisce sono quelli rilevabili nell'ambito di negoziazioni private per quote di controllo del capitale azionario di imprese comparabili.

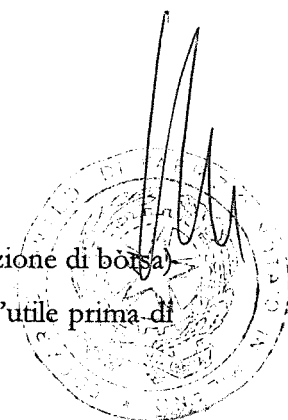
In estrema sintesi, il metodo consiste nell'individuare un campione di aziende similari a quella oggetto di valutazione, osservare la loro capitalizzazione di borsa (o, per le aziende non quotate, i prezzi negoziati nelle eventuali transazioni fuori borsa), trovare dei coefficienti che mettano in rapporto tali prezzi a specifiche e significative grandezze di riferimento aziendale e, infine, applicando i coefficienti ai valori dell'azienda oggetto della valutazione, giungere alla determinazione del valore di quest'ultima.

Per poter pervenire a risultati soddisfacenti bisogna porre attenzione nella scelta del campione: le aziende devono essere similari a quella oggetto di valutazione da diversi punti di vista. In particolare esse, oltre ad appartenere allo stesso settore, dovrebbero essere omogenee:

- per dimensioni;
- per tecnologie utilizzate;
- per mercati di sbocco.

I coefficienti utilizzati in questo tipo di valutazioni sono:

- il rapporto P/E (“*price/earning*”), prezzo (inteso come valore derivante dalla capitalizzazione di borsa) su utile. Spesso si usa al denominatore in luogo dell'utile il c. d. “EBITDA”, ovvero l'utile prima di imposte ed interessi (*Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization*);
- il rapporto P/MOL, tra prezzo e margine operativo lordo;
- il rapporto P/RO, tra prezzo e reddito operativo.



Tali metodi possono essere utilizzati anche per valutare, anziché l'intera azienda, singole divisioni o rami della stessa (c.d. "metodo del *break-up*"). Il valore dell'azienda potrà poi essere calcolato sommando algebricamente i valori delle singole componenti.

3.8. Il metodo della regressione lineare

Il metodo della regressione lineare determina il valore del capitale utilizzando la correlazione statistica esistente tra la redditività prospettica del capitale proprio (ROAE atteso) e il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e patrimonio netto contabile (multiplo P/BV).

Nel dettaglio, tale correlazione – espressa con la tecnica della regressione lineare – consente di stimare il valore del capitale dell'azienda in funzione della sua redditività attesa (misurata dal ROAE) e della sua consistenza patrimoniale (misurata dal Patrimonio netto o *Book Value* o BV).

Per l'applicazione del criterio in esame occorre:

- identificare un campione di società quotate, comparabili con quella oggetto di valutazione, che presentino una correlazione significativa tra il rapporto P/BV e il ROAE atteso;
- quantificare i parametri (coefficiente angolare e intercetta) della retta di interpolazione, attraverso la tecnica della regressione lineare;
- determinare il valore del capitale dell'azienda oggetto di stima in funzione dei dati di ROAE e patrimonio netto contabile della medesima azienda.

3.9. L'ordine d'impiego dei metodi di valutazione e considerazioni conclusive sulla scelta del metodo di valutazione adottato nel caso di specie

La verifica di coerenza nei processi di valutazione dei capitali si realizza, di norma, muovendo dal confronto tra i risultati conseguiti utilizzando più metodi di valutazione, ove ritenuto utile, razionalmente scelti.

Il motivo principale (anche se non esclusivo) di tale comportamento si ritrova nel fatto che gli aspetti d'incertezza, relativi alle grandezze prospettiche eventualmente prese a base delle valutazioni, non sono eliminabili ma possono essere soltanto affrontati in modo razionale. Da ciò discende che una pluralità di analisi, ciascuna propria dello specifico metodo di valutazione adottato, è in grado di offrire un insieme di informazioni che il valutatore organizza in modo coerente, prima di formulare le proprie conclusioni.

L'impiego di più metodi, in un unico contesto valutativo, conduce a identificarne uno come metodo "principale" e a utilizzare uno o più altri metodi, come sopra richiamati, come metodi di "controllo".

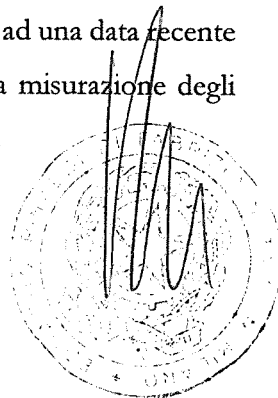
Non pare invece di alcun pregio l'effettuazione di medie tra i risultati di valutazione conseguenti all'adozione di metodi diversi. Questa procedura è, in linea di massima, da respingere in quanto non porta con sé alcun miglioramento nella conoscenza: essa si limita a mediare gli effetti spesso non del tutto noti,

di pregi e di limiti insiti nelle singole valutazioni senza che vi sia una vera possibilità di attribuire un particolare significato cui si perviene così operando. L'uso di una media si fonda, invece, solo sulla speranza di conseguire una parziale compensazione di errori e di manchevolezze che potrebbero insidiare le valutazioni singole; trascura però, il rischio che, al contrario, gli effetti negativi dei limiti insiti in ciascun metodo tendano a sommarsi invece che ad elidersi.

La scelta del criterio di valutazione, tra quelli in precedenza descritti - metodo patrimoniale, metodo reddituale "puro", metodo finanziario, metodo "misto" patrimoniale-reddituale, etc. - è in definitiva determinata dalle situazioni contingenti in cui si inserisce il processo valutativo, cioè in relazione alle diverse ipotesi di apporto.

Nell'ambito di un'operazione di trasformazione societaria in cui ha prevalente o esclusiva rilevanza il mutamento della veste giuridica sotto cui opera il medesimo soggetto economico con continuità operativa nei riflessi organizzativi e strutturali dell'azienda, trova privilegio la valutazione analitica dei singoli componenti dell'aggregato patrimoniale (metodo patrimoniale) secondo i vari criteri, del costo attuale, del valore corrente e del presunto realizzo, che soddisfano pienamente le esigenze valutative nell'ipotesi specifica di apporto con trasformazione della forma giuridica societaria. Tale processo valutativo ha piena rispondenza con lo spirito dell'art. 2500-ter del Codice Civile in quanto finalizzato alla valutazione effettiva degli elementi del capitale aziendale, a tutela degli interessi aziendali che confluiscono nel sistema di impresa.

Nell'ambito della normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, per quanto concerne gli enti già operativi (come nel caso della Fondazione Palazzo Litta per le arti), il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli elementi attivi e passivi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette). La finalità della stima è infatti quella di accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'ente non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili ad una data recente in una logica di continuità di funzionamento dello stesso (non rilevando quindi una misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata).



4. LA STIMA DEL VALORE ATTUALE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA FONDAZIONE ALLA DATA DEL 30 settembre 2023

4.1. La descrizione dei principali elementi del patrimonio della Fondazione alla data del 30 settembre 2023

Si riportano di seguito e si analizzano sinteticamente i valori di stima per la determinazione del patrimonio netto di trasformazione della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 (All. 1) sulla base dei dati contabili aggiornati a tale data.

Si precisa che i valori indicati nella situazione contabile infrannuale alla data del 30 settembre 2023 sono stati classificati facendo riferimento al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante “*Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore*” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 18 aprile 2020 (oggetto di illustrazione al § 3.4. della presente perizia).

Immobilizzazioni

Materiali

Gli immobili pervenuti alla Fondazione per lascito testamentario sono stati iscritti sulla base delle rendite catastali rivalutate

Le manutenzioni straordinarie effettuate sui fabbricati sono state iscritte al valore di costo applicando le aliquote di ammortamento utilizzate per gli immobili.

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono relative al pagamento degli stati avanzamento lavori per le opere di riordino della sede della Fondazione.

Le quote di ammortamento imputate nel conto economico, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, sono le seguenti:

- Impianti specifici	19%
- Macchine ordinarie ufficio	20%
- Attrezzature specifiche	15,50%
- Mobili e arredo teatro	15,50%
- Scenografie	7,50%
- Materiale elettrico	10%
- Autovetture	20%
- Cellulari	20%

Crediti

I crediti sono esposti al loro valore nominale rettificati del corrispondente fondo svalutazione crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze finali delle materie prime sono iscritte al valore medio del prezzo d'acquisto dell'anno.

Titoli

La liquidità investita è rappresentata da titoli iscritti nel bilancio al valore delle quotazioni ufficiali dei mercati di riferimento alla data di chiusura dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

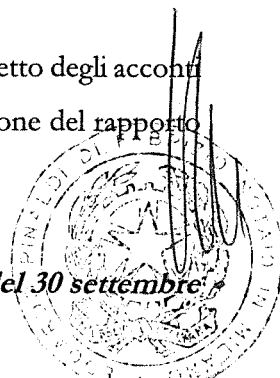
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si dovrebbe corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

4.2. *Il riepilogo dei valori di stima del patrimonio della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 e la stima del valore del patrimonio netto*

Si procede ora a riepilogare il procedimento di analisi degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 all'esito delle valutazioni operate dal sottoscritto, tenuto conto



della documentazione e delle informazioni messe a disposizione ai fini della perizia oggetto dell'incarico ricevuto.

In conclusione, la stima del valore delle attività e delle passività della Fondazione, in osservanza delle previsioni dell'art. 2426 del Codice Civile, può essere sinteticamente rappresentata come segue:

Tabella 1 – La determinazione del patrimonio della Fondazione alla data del 30 settembre 2023

Attività	
Immobilizzazioni nette	694.446
Attivo circolante	868.598
Ratei e Risconti	15.003
Totale attivo	1.578.047
Passività	
Debito per Tfr	0
Debiti	1.353.241
Ratei e risconti	194.803
Totale passivo	1.548.047
 Capitale di Dotazione	 30.000

Il patrimonio netto alla data del 30 settembre 2023 risulta quindi pari ad Euro **30.000,00**

5. LA ATTESTAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA FONDAZIONE ALLA DATA DEL 30 settembre 2023

Ai fini dell'iscrizione della Fondazione Palazzo Litta per le arti, Viale Italia nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) secondo le previsioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 – Supplemento Ordinario n. 43

SI ATTESTA

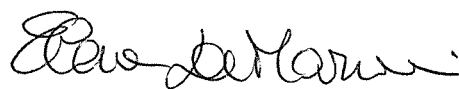
che il valore del patrimonio netto della stessa alla data del 30 settembre 2023 ammonta a complessivi Euro **30.000,00(trentamila)** e che, pertanto, corrisponde al patrimonio minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del citato D.Lgs. 117/2017.

Nel rassegnare l'elaborato peritale la scrivente, ringraziando per la fiducia accordata, ritiene di aver assolto in piena coscienza professionale l'incarico affidatogli.

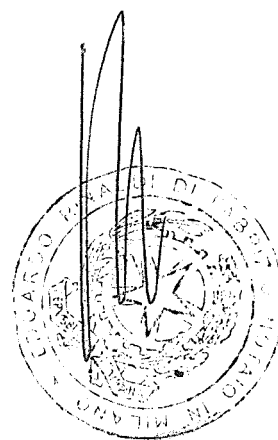
In fede.

Milano, 30 novembre 2023

Dott.ssa Elena Demarziani



All. 1 – Bilancio al 30 settembre 2023



FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI

Sede in MILANO CORSO MAGENTA 24
Registro Imprese di Milano n. 06679580966 - Codice fiscale 06679580966
R.E.A. di Milano n. 1926116 - Partita IVA 06679580966

BILANCIO AL 30/09/2023

30/9/2023

31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	10.294	17.327
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	28.254	32.634
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	633.498	669.944
Totale Immobilizzazioni immateriali	694.446	719.905

II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	11.328	15.595
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.296	1.853
4) Altri beni	8.436	6.681
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale Immobilizzazioni materiali	21.060	24.129

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

d-bis) Partecipazioni in altre imprese	1.340	1.340
Totale Partecipazioni	1.340	1.340
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.340	1.340

Totale Immobilizzazioni (B)

745.374 **745.374**

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

Totale Rimanenze

32.200 **32.200**

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0 0

II) Crediti

1) Crediti verso clienti

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	276.325	264.027
b) Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso clienti	276.325	264.027
b) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese collegate	0	0

4) Crediti verso controllanti

a) Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

5-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	139.526	134.642
b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti tributari	139.526	134.642
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	409.824	282.912
b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso altri	409.826	282.912
Totale Crediti	825.676	681.581
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	4.504	65.366
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	6.218	4.183
Totale Disponibilità liquide	10.722	69.549
Totale Attivo circolante (C)	868.598	783.330
D) Ratei e risconti attivi	15.003	11.192
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	1.578.047	1.539.896

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Fondo di dotazione	42.591	60.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		-29.090
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-12.591	2.754
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	30.000	42.590

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	0	1.233
--	----------	--------------

D) Debiti

4) Debiti verso banche

a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	195.304	206.783
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso banche	195.304	206.783

5) Debiti verso altri finanziatori

a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	30.246	0
b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso altri finanziatori	30.246	0

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	254.124	324.380
b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso fornitori	254.124	324.380

b) Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili oltre l'esercizio successivo

	0	0
--	---	---

Totale Debiti rappresentati da titoli di credito

	0	0
--	---	---

9) Debiti verso imprese controllate

12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	393.750	423.633
b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti tributari	393.750	423.633
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	22.295	31.967
b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.295	31.967
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	457.524	296.936
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		112.681
Totale Altri debiti	457.524	409.617
Totale Debiti (D)	1.353.241	1.396.380
E) Ratei e risconti passivi	194.803	99.693
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	1.578.047	1.539.896

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	612.282	739.830
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	606.894	926.490
b) Altri ricavi e proventi	144.150	234.090
Totale Altri ricavi e proventi	751.044	1.160.580
Totale Valore della produzione (A)	1.363.326	1.900.410

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.606	25.340
7) Per servizi	391.732	609.468
8) Per godimento di beni di terzi	57.785	90.537
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	607.835	781.252
b) Oneri sociali	190.342	246.165
c) Trattamento di fine rapporto	0	2.212
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	17.996	21.041
Totale Costi per il personale	816.173	1.050.670
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	49.149	67.400
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.364	12.340
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale Ammortamenti e svalutazioni	56.513	79.740

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	13.837	18.536
Totale Costi della produzione (B)	1.360.647	1.874.291
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	2.680	26.119
C) Proventi e oneri finanziari		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	9	9
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	9	9
Totale Altri proventi finanziari	9	9
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	15.271	23.374
Totale Interessi e altri oneri finanziari	15.271	23.374
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-15.271	-23.365
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-12.591	2.754
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-12.591	2.754

Atto esente da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

N. 10499 DI REPERTORIO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

DEMARZIANI Dott.ssa ELENA, nata a Mede il 24 dicembre 1963, domiciliata in Milano, Via Gran San Bernardo n. 16, C.F. DMR LNE 63T64 F080U, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2956 e nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 19363 con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21 aprile 1995.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta una relazione di stima che precede il presente atto, composta da undici fogli, tutti scritti su entrambe le facciate ad eccezione dell'ultimo foglio scritto solo sulla prima facciata, oltre a un allegato composto da due fogli scritti su entrambe le facciate, relazione inerente alla determinazione del valore alla data del 30 settembre 2023 del patrimonio della "Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus", con sede in Milano, Corso Magenta n. 24, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 2414, presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1926116, codice fiscale 06679580966, Partita IVA 06679580966.

La comparente mi dichiara quindi che la relazione di stima è stata redatta, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), su incarico della predetta Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus sopra indicata, e mi richiede di asseverarla.

Aderendo alla richiesta io Notaio ammonisco ai sensi di legge la comparente, la quale presta il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Questo atto è da me Notaio letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su un foglio per una facciata sin qui. —

Caro

F.lli N.lli



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 15 gennaio 2024

F.to: EDOARDO RINALDI